

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE
TERZO SETTORE**

"NATURALIS EUPHORIA"

Art. 1 Denominazione e sede e durata

Ai sensi della Legge 106/2016 e del Decreto Legislativo 117/2017 e seguenti e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, Ente Terzo Settore, denominata "Naturalis Euphoria".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze e ha durata illimitata.

L'Associazione è apolitica ed apartitica e svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione ha come principi ispiratori, l'assenza di fini di lucro e l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/3/2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera j, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale (lettera k, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017);
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017)
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w, art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017).

Lo scopo dell'Associazione è sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della musica, del movimento corporeo, della storia dell'arte, della letteratura, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni.

Particolare attenzione è posta per la pratica, la promozione e la didattica dell'arte in contesti naturali in cui il rispetto, il riciclo e lo zero waste sono i pilastri di un'ecologia consapevole ed etica.

L'associazione pone come massimo bene la ricerca di una miglior qualità della vita per il singolo, la coppia e la famiglia.

Per la realizzazione di suddette finalità l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo svolge le seguenti attività:

- Progettazione ed organizzazione di corsi, eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, percorsi di formazione, degustazioni, concorsi,

Handwritten signatures and initials:
Jouli
SE
Muri
LDe
ge
SR
fu
JM

incontri con la stampa, convegni ed in genere incontri rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- Organizzazione e gestione di attività didattiche artistiche, formative, educative e ricreative rivolte agli associati;
- Doposcuola e supporto didattico, attività educative e ricreative rivolte a bambini in età scolare, al fine di promuovere integrazione, crescita, benessere, socializzazione nei minori, favorendo momenti di confronto ed ascolto;
- Organizzazione di centri estivi e invernali per bambini e ragazzi;
- Diffusione di uno stile di vita basato sulla ricerca di relazioni positive, costruttive, rispettose delle persone e dell'ambiente;
- Gestione di corner bar a completamento dell'attività mutualistica nei confronti dei soci.

L'Associazione potrà inoltre esercitare altre attività diverse da quelle principali così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà praticare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. In ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo di Legge.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche, senza alcuna distinzione di genere, etnia, idee e religione, che ne condividono lo spirito, gli ideali ed il presente Statuto e si impegnano per realizzare e supportare le attività di interesse generale.

Le persone giuridiche partecipano nella persona di un loro rappresentante o altro soggetto da esso delegato.

È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I Soci si distinguono in:

- Soci fondatori: si considerano tali i Soci che hanno partecipato all'Assemblea costitutiva, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione, accettando di pagare la quota sociale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su richiesta scritta dell'aspirante Socio, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

La ratifica dell'ammissione spetta all'Organo di Amministrazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'ammissione a Socio decorre dalla data d'iscrizione nel libro degli associati.

Art. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Tutti i Soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi dell'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità. La partecipazione alla vita dell'Associazione e il lavoro volontario a favore dell'Associazione prestato dai Soci sono concordati con l'Organo di Amministrazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

faule
sl
MRi ene
ge
SR
fu
SB
LM

- osservare lo Statuto, le delibere dell'Organo di Amministrazione e gli eventuali Regolamenti interni;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative annualmente fissate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione e decesso.

1. Il Recesso

L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'anno solare.

2. L'esclusione

L'esclusione è prevista quando il Socio:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti interni;
- si renda moroso di oltre 30 (trenta) giorni nel versamento della quota associativa annuale per l'esercizio in corso;
- ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali, morali o all'immagine dell'Associazione, assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi, alimenti e provochi contrasti con gli altri Soci. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e notificata al Socio interessato per mezzo di lettera raccomandata o pec. I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento presentando appello all'Assemblea ordinaria dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla data di delibera.

3. Il decesso

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Le quote e i contributi associativi sono intransmissibili, non rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 6 Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di Amministrazione;
- L'Organo di controllo (se obbligatorio);
- Il Revisore legale dei conti (se obbligatorio).

Art. 7 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario o del Bilancio e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di due membri dell'Organo di Amministrazione o di almeno un decimo dei Soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione tramite avviso scritto che deve essere comunicato ai Soci con mezzo probatorio. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire a mezzo lettera, fax, email, spedita e divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci iscritti nel libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione purché in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti da almeno tre mesi; a ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento per delega scritta ed a ciascun Socio sono consentite al massimo tre deleghe.

fonti

SL

M. M. M.

edde

ge *AB*

SR *fu* *SB* *LM*

Le votazioni dell'Assemblea avverranno per voto palese, tranne nei casi riguardanti le persone, e salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) nominare e revocare i componenti degli Organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio e il Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approvare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- f) approvare gli eventuali Regolamenti interni;
- g) individuare eventuali attività diverse esperibili secondo l'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- h) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o dai Regolamenti alla Sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in Sua assenza, dal Vicepresidente se nominato, o da persona designata dagli intervenuti.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante che sarà riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Prima e seconda convocazione possono essere fissate a partire da almeno ventiquattro ore una dall'altra.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione dei punti h), ed i), e sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'associato potrà partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero può esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità.

Art. 8 Organo di amministrazione

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Può essere monocomponente o collegiale, ed è compito dell'Assemblea dei Soci la definizione dell'opzione in sede di nomina. Nel caso venga scelta l'opzione monocomponente, l'Organo di Amministrazione prenderà il nome di Amministratore Unico; nel caso venga scelta l'opzione collegiale, verrà definito Consiglio Direttivo.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni ed i suoi componenti (o componente nel caso dell'Amministratore Unico) sono rieleggibili.

L'Amministratore Unico, quando nominato, ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Consiglio Direttivo, quando nominato, è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più membri, il Consiglio rimane valido finché restano in carica almeno tre membri. Qualora rimangano in carica meno di tre membri, il Presidente o il Vicepresidente procederà con sollecitudine, alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

L'Amministratore Unico, quando nominato, è di diritto nominato Presidente dell'Associazione.

Parti
se
Mohi
ed
ge
se
fu
sp
fu

L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, all'Organo di Amministrazione:

- a) decidere circa l'amministrazione e l'impiego del patrimonio e delle entrate dell'Associazione;
- b) attuare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio da proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e il bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- d) fissare l'ammontare della quota associativa annuale;
- e) delegare alcuni dei propri poteri al Presidente o ad uno o più amministratori, fissandone i limiti nell'atto di delega (nel caso di organo collegiale);
- f) nominare facoltativamente, tra i Soci esterni ad esso, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dall'Organo di Amministrazione stesso;
- g) redigere i Regolamenti interni da proporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci;
- h) predisporre modifiche dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) deliberare sull'esclusione degli associati con le modalità previste dall'art. 5 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, se eletto, si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso da recapitarsi in forma scritta, anche telematica, almeno cinque giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Si ritiene validamente costituito in assenza delle formalità della convocazione qualora siano presenti alla riunione tutti i membri.

Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 9 Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, se eletto, e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 10 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, conserva i contratti e gli ordinativi.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, incassa le quote sociali e i vari contributi, si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige i rendiconti secondo le indicazioni impartite dall'Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui sia stato adottato come Organo di Amministrazione l'Amministratore Unico, le mansioni relative alle due figure saranno a capo dello stesso, a meno che non decida di delegare soggetti terzi.

Art. 11 Organo di Controllo

Laddove ricorrano le condizioni di legge è nominato un Organo di controllo formato da tre soggetti dall'Assemblea dei Soci, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Laddove ricorrano le condizioni di legge è nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro dall'Assemblea dei Soci, che avrà le funzioni e opererà come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 13 Patrimonio e risorse economiche

hauke

se

M. Ri. ede

Ge
S.R.

fu
SP
21

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutariamente previste.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Art. 14 Rendiconto economico-finanziario / Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio (30 aprile) l'Organo di Amministrazione predisporrà il Rendiconto economico-finanziario o il Bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e del Bilancio sociale nel caso di raggiungimento delle soglie di legge.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale consuntivo, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 Libri sociali

L'Associazione, a cura dell'Organo di Amministrazione nella persona del Segretario, deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione inoltre, a cura dell'Organo a cui si riferiscono, deve tenere i seguenti libri:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inoltrando richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che risponderà sempre per iscritto proponendo una data e un orario di accesso entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art. 17 Volontari

I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Pauli

se

Mrzi

edde

ge AB

SK

fu

SB

LY

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art 18 Lavoratori

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 Estinzione o scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, ex D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 Clausola compromissoria

Per qualsiasi controversia, i Soci s'impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria, per le questioni non risolubili dagli Organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti, più un terzo di comune accordo.

Art. 21 Clausola integrativa denominazione APS - ETS

Le locuzioni "APS" ed "ETS" verranno inserite ed integrate automaticamente nella denominazione sociale, una volta acquisita la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale e di Ente del Terzo Settore attraverso l'iscrizione al RUNTS.

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle normative vigenti in materia.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Federico Pro
SR Lungotti
Silvia Rauti
Michele Redelli
Giuseppe Corradi
N. Di Stefano
E. De Franco
Stefano Conversano
Silvio Benvenuto Fondali